

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art.8, comma 4b del regolamento n. 509/1998)**

TRA

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Istituto Watson, d'ora in poi denominata "*soggetto proponente*", con sede legale a Torino, Corso Vinzaglio 12 bis, e sede periferica di Chivasso, Codice Fiscale/P. IVA: 02407780010, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Enrico ROLLA, nato a VIU' (TO), il 06/07/1948 – Codice Fiscale: RLLNRC48L06M094J

E

L'Azienda Sanitaria Locale VCO., d'ora in poi denominata "*soggetto ospitante*", con sede legale in Omegna Via Mazzini, 117, nella persona del suo Direttore Generale/Rappresentante Legale Dottor Angelo PENNA, nato a Biella il 18/11/1962, Codice Fiscale PNN NGL 62S18 A859 N

Premesso che:

L'Istituto Watson è stato abilitato ad istituire e attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, con G.U. n° 92 del 21/04/1998 che con la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie.

Ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 100 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

L'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. (Circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29/05/2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 508/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO, SEGUE

ART. 1

Il soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di due per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio, di cui all'articolo 1, possono partecipare gli specializzandi, esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante
- I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
- Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante
- Le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica presso cui sarà svolto il tirocinio.

L'impegno orario, previsto per ciascun anno accademico, è di 200 ore per il I e II anno della scuola e di 150 ore per il III e IV anno

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il soggetto Ospitante nomina ogni tirocinante che verrà inserito presso le proprie strutture "Autorizzato al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengono a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

ART. 5

Il soggetto proponente assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile conto terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio, mediante copertura assicurativa polizze n.° 05/699/9999 (infortuni e malattia) e n.° 03/699/7512 (resp. civile terzi), stipulate con la Reale Mutua di Assicurazioni, gerenza di Roma.

ART. 6

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificata dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino,

Per l'Istituto Watson

***Il Legale Rappresentante
Dr. Enrico ROLLA***

Per Azienda/Ente ospitante

***Il Direttore Generale / Legale
Rappresentante
Dr. Angelo Penna***